

COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 34 Del 20-04-2019

Oggetto:	MESSA IN SICUREZZA STRADA DI COLLEGAMENTO MICIGLIANO TERMINILLO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di aprile alle ore 11:45, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SALVATI EMILIANO	SINDACO	P
DI BIAGIO MAURO	VICE SINDACO	P
CASCIOLI GIANLUCA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor SALVATI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione hanno espresso il parere favorevole di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000:

1) Parere favorevole di sola regolarita' Tecnica
Il Responsabile del servizio
Ing. Emiliano Salvati

2) Parere favorevole di sola regolarita' finanziaria
Il Responsabile del servizio
Sabrina Cesari

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

CONSIDERATO che, a partire dal mese di ottobre 2018, il territorio delle regioni e delle Province sopra richiamate è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità, caratterizzati da forti raffiche di vento, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni nonché la perdita di ventinove vite umane;

CONSIDERATO, altresì, che i summenzionati eventi hanno determinato esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, movimenti franosi, profonde modifiche morfologiche della costa, mareggiate, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici privati, alla rete dei servizi essenziali, nonché alle opere di difesa idraulica ed alle opere marittime, nonché la caduta di alberature nei centri abitati;

CONSIDERATO che le forti raffiche di vento hanno assunto carattere di eccezionalità nel territorio montano, pregiudicando e compromettendo la stabilità dei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico-forestale causando schianti che hanno coinvolto migliaia di ettari di superfici a bosco che sono state rase al suolo, con determinanti ricadute sulla pubblica incolumità e salute e pregiudicandone le funzioni protettive, regimanti ed anti erosive nei confronti del territorio montano stesso e con il conseguente imminente pericolo di gradazioni di parassiti forestali;

CHE con O.C.D.P.C. n.558/2018 del 15.11.2018 veniva, fra l'altro:

- *RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;*
- *RAVVISATA la necessità di attuare tempestivamente interventi urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie nonché dal pericolo incombente di deterioramento, compromissione del suolo e del sottosuolo o alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità della flora e della fauna con conseguente perdita irreversibile dell'ambiente naturale;*

- *ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;*

E DISPOSTO, FRA L'ALTRO:

Articolo 1 (Commissari delegati e Piano degli interventi urgenti)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, i Presidenti delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto, i Direttori della protezione civile delle regioni Lazio, Lombardia e Sardegna nonché, per la regione Siciliana, il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile sono nominati Commissari delegati ciascuno per il proprio ambito territoriale. Per le medesime motivazioni, le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente ad effettuare le attività previste dalla presente ordinanza per gli ambiti territoriali di competenza.

.....

3. Ciascun Commissario delegato e provincia autonoma di Trento e Bolzano predispose entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta, potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del piano. Con tale piano si dispone in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, ivi comprese quelle di cui agli articoli 5 e 8, e degli interventi, anche in termini di somma urgenza, necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 può essere articolato e realizzato anche per stralci successivi. Il primo stralcio, contiene gli interventi maggiormente urgenti e da elaborare nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2. Per ogni intervento inserito nel piano e negli eventuali stralci del medesimo devono essere anche indicati i comuni e le località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

.....

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'articolo 34, commi 7 e 8, del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164.

.....

Articolo 3 (Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)

1. Ciascun Commissario delegato e provincia autonoma di Trento e Bolzano identifica entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo articolo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, ciascun Commissario delegato identifica per ciascun intervento il comune e la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

.....

Articolo 4 (Deroghe)

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

- regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;

- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera b), 24, 45 e 53;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
 - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della Direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
 - decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 articolo 8;
 - decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;
 - decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146;
 - decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
 - decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 24;
 - decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 8, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell'articolo 5 della direttiva 2008/98 CEE;
 - decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
 - leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.
 - disposizioni attuative nazionali e regionali relative ad impegni, controlli o altri adempimenti, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018 relativo alla Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale.
2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 6 dell'articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 163 possono essere derogati.
3. I Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
 - 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
 - 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
 - 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
 - 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
 - 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
 - 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26 comma 6 lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
 - 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
 - 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
 - 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
 - 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
 - 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
 - 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'articolo 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1 provvedono, mediante le procedure di cui all'articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesta dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.
6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'articolo 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

.....

Articolo 14 (Procedure di approvazione dei progetti)

1 I Commissari delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai medesimi individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei Commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei Ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che si esprimono entro 7 giorni, negli altri casi.

CONSIDERATO che le istruzioni operative relative all'OCDPC 558/2018 prevedono una serie di misure ed azioni a sostegno delle popolazioni ed Amministrazioni colpite dagli eventi in argomento e, al fine di accedere alle stesse, si rende necessario predisporre alcune urgenti attività ricognitive propedeutiche alla gestione delle risorse finanziarie rese disponibili, e che fra l'altro le istruzioni prevedono:

“

1. Premessa

In questa primissima fase, l'OCDPC pone a carico delle Regioni, in fondamentale raccordo con gli Enti Locali e le Amministrazioni Periferiche dello Stato, la predisposizione di due distinti piani degli interventi:

A) un Piano degli Interventi, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'OCDPC, a valere sui 3 milioni provvisoriamente stanziati e relativo agli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta, che ricomprenda tutte le azioni messe in campo per:

- 1) l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento e degli interventi, anche in termini di somma urgenza, necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;*
- 2) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e le misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;*
- 3) L'erogazione dei C.A.S. (contributi autonoma sistemazione) ai sensi dell'art. 5 dell'OCDPC.*

B) Un Piano che identifica, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'OCDPC:

- 1) le eventuali ulteriori richieste riconducibili al piano A) e per le quali non siano stati sufficienti i 3 milioni di primo stanziamento;*
- 2) le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità, come individuate dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), dell'OCDPC ;*
- 3) la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;*

E' fondamentale sottolineare che la ricognizione degli interventi e delle spese sia circoscritta ad un rigoroso nesso causale con gli eventi meteorologici dei giorni 29 e 30 ottobre, così come espressamente sancito dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri richiamata in premessa.

3. Il piano B :

Come già accennato, ai fini della predisposizione del suddetto piano, da presentarsi a cura della Regione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'OCDPC, gli Enti interessati dovranno operare una

quantificazione delle esigenze relative ad interventi riconducibili all'art. 25, comma 2, lett. c) e d) del D. Lgs. 1/2018 e, segnatamente:

c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti.

3.2 gli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lett. d) Tale voce comprende quei lavori, ritenuti urgenti in quanto diretti alla riduzione del rischio residuo, rigorosamente derivante dall'evento calamitoso, che non rivestono il carattere della "somma urgenza" di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice, descritta in precedenza e riconducibile al Piano A, ma che si rendono comunque necessari ed urgenti per la tutela della pubblica e privata incolumità. La necessità di differire nel tempo l'esecuzione di tali interventi, sia pure da avviare in tempi ristretti, comunque entro la vigenza dello stato di emergenza, può dipendere anche dall'opportunità e dalla necessità di eseguire adeguate verifiche ed approfondimenti tecnici al fine di meglio identificare le opere più idonee, ovvero anche dalla necessità di garantire la copertura finanziaria delle lavorazioni proposte. Tali interventi potranno costituire complementi delle prime lavorazioni avviate in attuazione del Piano A, ovvero interventi ritenuti necessari per contrastare determinate situazioni di criticità e ricondurre le condizioni di vita delle popolazioni colpite ad un livello minimo accettabile. A tal proposito, si ricorda che i provvedimenti emanati successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza, diretti a fronteggiare il contesto critico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione civile, consentono di programmare e porre in essere, nei limiti delle risorse economiche disponibili, i primi interventi diretti a ridurre il rischio residuo ed il conseguente disagio per la popolazione interessata. Per contro, gli interventi volti alla sistemazione definitiva del territorio dovranno essere posti a carico delle Amministrazioni competenti in via ordinaria, anche alla luce dei relativi costi e tempi realizzativi non compatibili con la durata dello stato di emergenza che, stante quanto disciplinato dall'articolo 24, comma 3, del Codice, non può superare i 12 mesi, prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. Per tali motivazioni, gli interventi della tipologia di cui al presente paragrafo, oltre ad essere connessi con l'evento calamitoso, devono avere una durata temporale coerente con il superamento del contesto critico e presentare un cronoprogramma di attuazione che preveda l'avvio dei lavori entro la scadenza dello stato di emergenza. Ove adeguatamente motivati, nell'ambito della tipologia di cui al presente paragrafo, potranno essere inseriti anche interventi non strutturali che prevedano, ad esempio, l'esecuzione di attività di studi, indagini e monitoraggio di complesse situazioni di dissesto idrogeologico o pericolosità idraulica e di altre situazioni di criticità dirette comunque ad una mitigazione del rischio residuo esistente. Per tali interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d) del Codice, che rivestono un particolare rilievo in termini di riduzione del rischio residuo, al fine di avvalorare la coerenza degli stessi interventi con l'evento emergenziale ed il livello di utilità ed urgenza delle lavorazioni proposte ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, è necessario che il relativo fabbisogno sia esplicitato attraverso il prospetto riportato nell'allegata scheda C. Non potranno rientrare nella tipologia di interventi di che trattasi:

- la ristrutturazione o il ripristino di strutture pubbliche o private, fatta eccezione per quelle sedi di attività strategiche o essenziali, quali municipi, scuole, ospedali, per le quali non siano rinvenibili ulteriori idonee sedi alternative;*
- le opere costruite in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico - ambientale, senza che sia intervenuta alcuna sanatoria da parte degli Enti competenti.*

CONSIDERATO CHE con nota prot.2624 del 10.12.2018 il Comune di Micigliano trasmetteva alla Regione Lazio, la scheda C relativa alla O.C.D.P.C.558/2018 comprensiva degli interventi anche strutturali per la riduzione del rischio sismico residuo, fra cui erano inclusi i lavori di manutenzione per la messa in sicurezza della strada di collegamento Micigliano – Terminillo di cui l'Ente disponeva del progetto esecutivo redatto dall'ufficio tecnico comunale;

CHE i dati trasmessi con nota prot.2624/2018 sono stati successivamente riconfermati alla Regione Lazio con nota prot.166 del 25.01.2019 specificando il progetto di messa in sicurezza della strada di collegamento Micigliano – Terminillo non era stato avviato dal Comune di Micigliano;

VISTO che con decreto del Commissario Delegato del 13.02.2019 n.R00036 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.14 supplemento n.1, sono state approvate le linee guida di rendicontazione ed erogazione delle somme degli interventi previsti nel Piano degli interventi di prima emergenza” Piano A di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558/2018;

CHE, fra l’altro, le linee guida di cui trattasi, stabiliscono che *“Relativamente ai progetti per opere di ripristino di infrastrutture, reti viarie e dissesti idrogeologici i Soggetti Attuatori dovranno acquisire ed approvare i progetti degli interventi da realizzare per la riparazione dei danni entro il termine massimo di 90 giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni.”*

CHE necessita approvare il progetto esecutivo dell’opera “Messa in sicurezza strada di Collegamento Micigliano – Terminillo” redatto dall’ufficio tecnico comunale in data 01.12.2018 e conservato agli atti, costituito dai seguenti elaborati e con le risultanze contabili descritte di seguito:

- a) relazione generale;
- b) relazione paesaggistica;
- c) elaborati grafici comprensivi di relazione fotografica;
- d) piano di manutenzione dell’opera;
- e) piano di sicurezza e di coordinamento
- f) quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari;
- l) schema di contratto
- m) capitolato speciale di appalto;

Quadro Economico Dell’opera:

A. Importo Lavori	€	612.354,61
A1 - oneri per la sicurezza (3% lavori)	€	15.500,00
Totale A	€	627.854,61
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:		
B 1 – spese tecniche relative alla progettazione	€	6.332,15
B 2 – spese VINCA	€	1.500,00
B 3 – spese Direzione Lavori	€	14.214,60
B 4 – spese Coordinamento Sicurezza fase progettazione ed esecuzione	€	9.635,98
B 5 – spese Certificato regolare esecuzione	€	1.101,28
B 6 – Imprevisti	€	56.443,06
B 7 – lavori in economia Iva compresa	€	10.000,00
B 8 – Spese funzioni R.U.P. e fondo incentivante (2% di A)	€	12.557,09
B 9 – Spese di gara, pubblicità e adempimenti	€	1.000,00
B 10 – IVA		
B 10.1 – Lavori e imprevisti (22%)	€	150.545,48
B 10.2 – Contributi previdenziali (4% di B1 +B2+ B3+B4+B5)	€	1.251,36
B 10.3 – Contributi previdenziali (2% di B2)	€	30,00
B 10.4 – IVA spese tecniche (22% di B1 +B2+ B3+B4+B5)	€	7.534,38
Totale B	€	272.145,39
Totale A+B	€	900.000,00

CONSIDERATO che le cause che hanno portato alla redazione del progetto di cui trattasi e relative al maltempo dell’ottobre 2018 ancora insistono piu’ o meno costantemente sul territorio

comunale ed hanno ulteriormente peggiorato le condizioni di sicurezza e di percorrenza della strada Micigliano-Terminillo, strada che di fatto è l'unico collegamento tra il capoluogo ed il Terminillo ed in queste condizioni non è percorribile neanche per scopi emergenziali;

CHE si intende procedere ad una rimodulazione delle lavorazioni di manutenzione ordinaria inerenti la messa in sicurezza della strada di cui trattasi che ad oggi risultano peggiorate rispetto a quanto riportato nel progetto di dicembre 2018;

CHE si intende incaricare tecnici esterni per la rielaborazione del progetto esecutivo di cui trattasi a causa degli impegni dell'ufficio tecnico comunale dovuti anche all'inclusione dell'Ente nell'allegato I del decreto 189/2016 - Sisma Centro Italia;

Tutto ciò premesso e considerato:

VISTO il T.U. Enti Locali n267/2000;

VISTO il D.Lvo 50/2016 e s.m.i.;

Tutto cio' premesso e considerato

DELIBERA

Che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto come sopra riportate;

Di approvare il progetto esecutivo relativo alla "messa in sicurezza strada di collegamento Micigliano - Terminillo" redatto dall'ufficio tecnico comunale, conservato agli atti e datato 01.12.2018, costituito dai seguenti elaborati, con le seguenti risultanze contabili reda

Elaborati costituenti il progetto esecutivo:

- a) relazione generale;
- b) relazione paesaggistica;
- c) elaborati grafici comprensivi di relazione fotografica;
- d) piano di manutenzione dell'opera;
- e) piano di sicurezza e di coordinamento
- f) quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari;
- l) schema di contratto
- m) capitolato speciale di appalto;

Quadro Economico Dell'opera:

C. Importo Lavori	€	612.354,61
A1 - oneri per la sicurezza (3% lavori)	€	15.500,00
Totale A	€	627.854,61
D. Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B 1 – spese tecniche relative alla progettazione	€	6.332,15
B 2 – spese VINCA	€	1.500,00
B 3 – spese Direzione Lavori	€	14.214,60
B 4 – spese Coordinamento Sicurezza fase progettazione ed esecuzione	€	9.635,98
B 5 – spese Certificato regolare esecuzione	€	1.101,28
B 6 – Imprevisti	€	56.443,06
B 7 – lavori in economia Iva compresa	€	10.000,00
B 8 – Spese funzioni R.U.P. e fondo		

incentivante (2% di A)	€	12.557,09
B 9 – Spese di gara, pubblicità e adempimenti	€	1.000,00
B 10 – IVA		
B 10.1 – Lavori e imprevisti (22%)	€	150.545,48
B 10.2 – Contributi previdenziali (4% di B1 +B2+ B3+B4+B5)	€	1.251,36
B 10.3 – Contributi previdenziali (2% di B2)	€	30,00
B 10.4 – IVA spese tecniche (22% di B1 +B2+ B3+B4+B5)	€	7.534,38
<hr/>		
Totale B	€	272.145,39
Totale A+B	€	900.000,00

Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Micigliano l'esecuzione della presente deliberazione in termini tecnici di attuazione;

Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile state l'urgenza dell'attuazione della decisione assunta, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) .

Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000

Nulla avendo da eccepire in merito;

Visti i pareri espressi ai sensi di legge

Con voti unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati;

DELIBERA

Di approvare in ogni suo punto e contenuto la suindicata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata;

Successivamente;

Con voti unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati;

addì

IL SINDACO
F.to SALVATI EMILIANO

COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico 267/2000

IL REONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Sabrina Cesari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire da oggi per quindici giorni consecutivi e viene inviata a:

- Capo-Gruppo Consiliari*
- Albo Pretorio*
-

Il Segretario Comunale *addì*
F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

EFFICACIA

Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

- Dichiarata Immediatamente Esecutiva*
- Pubblicata per dieci giorni All'Albo Pretorio*
- Conferma dell'Organo Rappresentativo*
-

Il Segretario Comunale *addì*
F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

ATTESTATO DI CONFORMITA' ALL' ORIGINALE

Si attesta che la presente è conforme all'originale depositato agli atti di questo Ente.

Il Segretario Comunale *addì*
Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI